



COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
(Provincia di Como)

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DI PARCHEGGIO A
PAGAMENTO DEGLI AUTOVEICOLI NEL PRESIDIO OSPEDALIERO
SANT'ANNA NEL COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
2020 - 2024**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE**

*INFORMAZIONI SU RISCHI SPECIFICI LUOGO DI LAVORO
(art. 26, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81, così come
modificato dal D. Lgs. 106/2009)*

**MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA
INTERFERENZE**
(art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008)

Ente Appaltante: COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA

Ubicazione Ente: Piazza XXVII Maggio n. 1 – 22042 San Fermo della Battaglia (CO)

Datore di Lavoro Azienda Appaltante: _____

Resp. Servizio Prevenzione e Protezione:
Azienda Appaltante _____



COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
(Provincia di Como)

INDICE

PARTE 1.	PARTE GENERALE	3
Art. 1.1.	Premesse	3
Art. 1.2.	Anagrafica Committente	4
Art. 1.3.	Azienda Appaltatrici ed Oggetto dell'Appalto	5
Art. 1.4.	Descrizione delle attività oggetto dell'appalto – Interventi previsti	5
Art. 1.5.	Luoghi oggetto delle attività	9
Art. 1.6.	Adempimenti prima dell'affidamento del Servizio	9
PARTE 2.	METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	11
Art. 2.1.	Considerazioni generali	11
Art. 2.2.	Tipologia dei rischi da interferenze considerati	12
Art. 2.3.	Metodologia e criteri adottati per la valutazione dei rischi	12
Art. 2.4.	Metodologia specifica per l'individuazione dei rischi da interferenza	14
Art. 2.5.	Misure generali e comportamenti da adottare	15
Art. 2.6.	Procedure d'emergenza ed addetti	25
PARTE 3.	VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	27
Art. 3.1.	Valutazione delle interferenze	27
Art. 3.2.	Valutazione dei rischi e misure idonee a prevenirli e ridurli al minimo	29
Art. 3.3.	Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti	34
Art. 3.4.	Dispositivi di Protezione Individuali obbligatori	43
Art. 3.5.	Validità e revisioni	43
Art. 3.6.	Dichiarazioni	44



COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
(Provincia di Como)

PARTE 1. PARTE GENERALE

Art. 1.1. Premesse

Il presente documento di valutazione contiene le principali prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b) D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3 “ *il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi* ”.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio.



COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
(Provincia di Como)

Art. 1.2. Anagrafica Ente

Anagrafica Ente

Ragione Sociale	COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
Natura Giuridica	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – ENTE LOCALE
Attività	ENTE LOCALE
Codice ISTAT	013206
Data Inizio Attività	
Partita IVA	00354000135
Codice Fiscale	00354000135

Sede Legale

Comune	COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
Provincia	COMO
Indirizzo	PIAZZA XXVII MAGGIO N. 1
Cap.	22042

Sede Operativa

Comune	COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
Provincia	COMO
Indirizzo	PIAZZA XXVII MAGGIO N. 1
Cap.	22042

Rappresentante Legale

Rappresentante Legale	sig. Mascetti Pierluigi – Sindaco Pro-tempore
Data di Nomina	12/06/2017
Indirizzo	PIAZZA XXVII MAGGIO, 1
Città	COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
CAP	22042
Provincia	COMO

Figure e Responsabili

Datore di Lavoro	
RSPP	
Medico Competente	Sorv. Sanitaria non necessaria
RLS	
Servizio Primo Soccorso Incendio	



COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
(Provincia di Como)

Art. 1.3. Ente Appaltante ed Oggetto dell'Appalto

AZIENDE APPALTATRICI ESTERNE INTERESSATE DALLE INTERFERENZE			
Ragione sociale	Oggetto contratto appalto	Datore di Lavoro RSPP	
Azienda appaltatrice aggiudicataria con espletamento del bando	Servizio di gestione parcheggi al servizio dell'ospedale Sant'Anna		

Art. 1.4. Descrizione delle attività oggetto dell'appalto – Interventi previsti

Affidamento del servizio di gestione delle aree di parcheggio di pertinenza della struttura Ospedaliera Sant'Anna a San Fermo della Battaglia, per complessivi 1417 posti (parcheggio Multipiano adiacente al complesso Ospedaliero consistente in 554 posti auto e parcheggio Bipiano esterno al complesso Ospedaliero consistente in 863 posti auto).

Affidamento del servizio di gestione di n. 11 posti auto a pagamento (strisce blu) sulla via Ravona.

Affidamento del servizio di gestione di n. 37 posti auto a pagamento (strisce blu) in via Roma parcheggio in prossimità della "casetta dell'acqua".

Art. 1.5. Luoghi oggetto delle attività

Le attività si svolgono principalmente nei seguenti ambienti del Comune di San Fermo della Battaglia: Parcheggio multipiano e bipiano in via Ravona adiacenti l'ospedale Sant'Anna, parcheggi a pagamento lungo la via Ravona e la via Roma.

Art. 1.6. Adempimenti prima dell'affidamento del Servizio

A seguito dell' entrata in vigore del decreto di cui all'art. 6, comma 8, lett. g) del D. Lgs. 81/08 e prima dell'affidamento del Servizio in appalto, il Committente procederà a verificare l'idoneità tecnico professionale della Impresa Appaltatrice o dei lavoratori autonomi mediante:

☐ acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA;
☐ acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa Appaltatrice o dei lavoratori autonomi, del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

La ditta appaltatrice dovrà:

☐ fornire il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare se diverse da quanto qui indicate, da allegare al contratto;
☐ produrre il proprio Documento Unico di Valutazione dei rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al comma precedente;



COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
(Provincia di Como)

□ redigere il “ *Verbale di riunione cooperazione e coordinamento*”/“*Sopralluogo congiunto*” da sottoscrivere tra il rappresentante del Comune e il rappresentante della ditta Appaltatrice presso la sede di svolgimento del servizio.

I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza (individuare per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree oggetto del presente appalto), contenute in uno o più “ *Verballi di Coordinamento in corso d’opera* ”, predisposti e sottoscritti sia del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda Committente che da tutte le Aziende Appaltatrici di volta in volta interessate.

Il “ *Verbale di riunione cooperazione e coordinamento/ Sopralluogo congiunto* ” e gli eventuali successivi “ *Verballi di Coordinamento in corso d’opera* ” costituiscono parte integrante del presente DUVRI, che verrà custodito, in copia originale, agli atti del Servizio di Prevenzione e Protezione.

PARTE 2. METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Art. 2.1. Considerazioni generali

L’art. 26, comma 1 lettera b, del D. Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di fornire alle Aziende Appaltatrici od ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il comma 3 dello stesso D. Lgs., inoltre, impone al Datore di Lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi da interferenze** (nel seguito denominato DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il presente documento ha lo scopo di indicare i rischi, le prevenzioni ed eventuali DPI inerenti le interferenze con le attività svolte in azienda da parte di aziende esterne alle quali sia stato appaltato uno o più servizi mediante regolare contratto, al quale verrà allegato il presente DUVRI.

La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori delle aziende esterne ha richiesto l’analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata all’individuazione e all’attuazione di misure di prevenzione e dei provvedimenti da attuare.

Pertanto essa è legata sia al tipo di attività lavorativa svolta nell’unità produttiva sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

L’obbligo di cooperazione imposto al committente, e di conseguenza il contenuto del presente DUVRI, è limitato all’attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell’esecuzione delle opere o dei servizi appaltati, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell’appaltante sia su quelli dell’appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d’opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità.

Art. 2.2. Tipologia dei rischi da interferenze considerati

Sono stati considerati RISCHI DA INTERFERENZE, per i quali è stato predisposto il presente DUVRI:

- ▶ I RISCHI derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di lavoratori appartenenti ad Aziende diverse, compresi i lavoratori dell’Azienda committente;
- ▶ I RISCHI indotti o immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni eseguite dalle Aziende Appaltatrici;
- ▶ I RISCHI già esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debbano operare le Aziende Appaltatrici, ma ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;



COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
(Provincia di Como)

► I RISCHI derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente e comportanti rischi ulteriori rispetto a quelli specifici delle attività appaltate.

Art. 2.3. Metodologia e criteri adottati per la valutazione dei rischi

L'analisi valutativa effettuata può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:

- A)** Individuazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni interferenza esaminata;
B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente.

Nella fase **A** sono stati individuati i possibili pericoli osservando i lavoratori nello svolgimento delle attività lavorative.

Nella fase **B**, per ogni pericolo accertato, si è proceduto a:

- 1)** individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e scelta di quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili **MAGNITUDO** del danno e precisamente:

MAGNITUDO (M)	VALORE	DEFINIZIONE
LIEVE	1	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente reversibile che non richiede alcun trattamento
MODESTA	2	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità reversibile e che può richiedere un trattamento di primo soccorso
GRAVE	3	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili o di invalidità parziale e che richiede trattamenti medici
GRAVISSIMA	4	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di invalidità totale

- 2)** valutazione della **PROBABILITÀ** della conseguenza individuata nella precedente fase **A**, scegliendo quella più attinente tra le seguenti quattro possibili:

PROBABILITA' (P)	VALORE	DEFINIZIONE
IMPROBABILE	1	L'evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili.
POSSIBILE	2	L'evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in concomitanza con altre condizioni sfavorevoli
PROBABILE	3	L'evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe circostanze di lavoro
MOLTO PROBABILE	4	L'evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di lavoro

- 3)** valutazione finale dell'entità del **RISCHIO** in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante l'utilizzo della seguente MATRICE di valutazione, ottenuta a partire dalle curve Iso-Rischio.



COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
(Provincia di Como)

MATRICE DI VALUTAZIONE						
GRAVISSIMA	MAGNITUDO	4	2	3	4	4
GRAVE		3	2	3	4	4
MODESTA		2	1	2	3	3
LIEVE		1	1	1	2	2
			1	2	3	4
			PROBABILITA'			
			IMPROBABILE	POSSIBILE	PROBABILE	M. PROBABILE

Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITÀ e MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, l'**Entità del RISCHIO**, con la seguente gradualità:

1	2	3	4
M. BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO

Art. 2.4. Metodologia specifica per l'individuazione dei rischi da interferenza

La individuazione dei RISCHI DA INTERFERENZA si compone essenzialmente di due fasi:

I° la prima è l'acquisizione delle informazioni sulle attività che dovranno essere svolte dall'Azienda Appaltatrice all'interno dell'Azienda Committente e nel recepimento del documento di valutazione dei rischi specifici della Azienda Appaltatrice, in modo da individuare eventuali attrezzature o sostanze pericolose impiegate o particolari lavorazioni che potrebbero generare pericoli in caso di interferenza con altre lavorazioni;

II° la seconda prevede la definizione delle aree interessate, l'individuazione dei soggetti interferenti e l'esplicitazione dei rischi che potrebbero essere generati dall'interferenza di più lavorazioni contemporanee.



COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
(Provincia di Como)

Come indicato nello specifico capitolo (GESTIONE INTERFERENZE) per tutti i pericoli individuati è stata effettuata la valutazione del relativo rischio e sono state individuate le misure di prevenzione e protezione obbligatorie.

Per tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare le aziende esterne e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, si rimanda al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) elaborato dall'azienda committente.

Art. 2.5. Misure generali e comportamenti da adottare

Oltre alle misure di prevenzione espressamente indicate nella successiva sezione specifica, che contiene anche l'elenco dei rischi di interferenza con relativa valutazione, durante lo svolgimento delle attività lavorative da parte dell'azienda esterna, dovranno essere sempre osservate le seguenti misure.

1) DI ORDINE GENERALE:

Aziende Appaltatrici

- a)** E' vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà dell'Azienda se non espressamente autorizzato in forma scritta. Il personale esterno è tenuto ad utilizzare esclusivamente il proprio materiale (macchine, attrezzature, utensili) che deve essere rispondente alle norme antinfortunistiche ed adeguatamente identificato. L'uso di tale materiale deve essere consentito solo a personale addetto ed adeguatamente addestrato;
- b)** Le attrezzature proprie utilizzate dall'azienda esterna o dai lavoratori autonomi devono essere conformi alle norme in vigore e tutte le sostanze eventualmente utilizzate devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate;
- c)** Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale esterno occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 6 della Legge 123/2007);
- d)** Prima dell'inizio dei lavori di contratto, l'azienda appaltatrice dovrà comunicare i nominativi del personale che verrà impiegato per il compimento di quanto previsto nel contratto d'appalto stesso, dichiarando di avere impartito ai lavoratori la formazione specifica prevista nel presente documento.

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

- e)** Si provvederà alla immediata comunicazione di rischi non previsti nel presente DUVRI e che si manifestino in situazioni particolari o transitorie.

2) VIE DI FUGA ED USCITE DI SICUREZZA:

Aziende Appaltatrici

- f)** Le Ditte che intervengono negli edifici aziendali devono obbligatoriamente prendere visione della planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dei propri lavori;
- g)** L'Azienda esterna dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi del D.Lgs. 81/08 nell'ambito delle sedi dove si interviene.



COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
(Provincia di Como)

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

h) I mezzi di estinzione saranno sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi;

i) I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (macchine per la distribuzione di caffè, di bibite, etc.), anche se temporanei.

3) APPARECCHI ELETTRICI E COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA

Azienda Committente

l) La protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da condizioni di guasto è assicurata dalla realizzazione degli impianti a regola d'arte e con la prescritta dichiarazione di conformità;

m) Tutte le fonti di pericolo risultano adeguatamente segnalate con idonea cartellonistica

Aziende Appaltatrici

n) L'azienda esterna deve utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; deve utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non deve fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose;

o) L'azienda esterna deve verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro;

p) E' vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il personale preposto dell'Azienda;

q) E' vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione;

r) E' vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.

4) INTERRUZIONI ALLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

s) Interruzioni dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento/climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con i Datori di Lavoro titolari delle attività presenti nell'edificio dove si interviene;

t) Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

5) IMPIANTO ANTINCENDIO

u) Fermo restando la verifica costante dei mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione ordinaria, non si potranno apportare modifiche se queste non saranno preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti.

Azienda Committente

La protezione contro gli incendi è assicurata da:

1. Mezzi di estinzione presenti ed efficienti;
2. Istruzioni impartite per iscritto al personale;
3. Procedure scritte da tenere in caso d'incendio

Aziende Appaltatrici

E' vietato ai lavoratori delle Aziende Appaltatrici:



COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
(Provincia di Como)

1. Fumare;
2. Effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille (molatura saldatura, ecc.) a meno che non siano state espressamente autorizzate.

6) EMERGENZA IN CASO DI SVERSAMENTO DI SOSTANZE PERICOLOSE

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide:

- v)** Arieggiare il locale ovvero la zona;
- z)** Utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nella attrezzatura di lavoro qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente;
- j)** Comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di sicurezza", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.

7) SUPERFICI SCIVOLOSE O BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

- k)** Sia l'Azienda committente che le aziende appaltatrici devono segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e, quindi, a rischio scivolamento;
- w)** Analogamente andranno segnalati eventuali pavimenti non stabili ed antisdrucchiolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.
- x)** Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato e non è possibile provvedere diversamente, i lavoratori devono essere forniti di idonee calzature impermeabili.

8) SEGNALETICA DI SICUREZZA

Azienda Committente

- y)** Verrà predisposta idonea segnaletica di sicurezza (orizzontale e/o verticale) allo scopo di informare il personale presente in azienda integrata idoneamente sugli eventuali rischi derivanti dalle interferenze lavorative oggetto del presente DUVRI.

Aziende Appaltatrici

- aa)** In caso di sopravvenuto rischio non previsto e di tipo transitorio, l'azienda esterna dovrà dare immediata comunicazione al servizio di prevenzione e protezione del Committente per l'adozione di idonee misure di sicurezza o apposizione di idonea segnaletica.

9) POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

- bb)** Nel caso in cui un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli/barriere. Tali attività saranno programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti), le stesse saranno svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro;
- cc)** Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti;
- dd)** Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un'adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio dell'attività dei dipendenti.



COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
(Provincia di Como)

10) USO DI AGENTI CHIMICI DETERGENTI, ECC.

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

ee) L'impiego di agenti chimici da parte di Aziende che operino negli edifici deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda di sicurezza (scheda che deve essere presente in situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro, del Referente del Contratto e dal competente servizio di prevenzione e protezione aziendale);

ff) Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo;

gg) E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati;

hh) L'azienda esterna operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro/servizio;

ii) Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze.

11) FIAMME LIBERE

Aziende Appaltatrici

Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il prelievo dell'energia elettrica avverrà nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allaccio. Le attività lavorative che comportano l'impiego di fiamme libere saranno sempre precedute da :

ll) verifica sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento;

mm) accertamento della salubrità dell'aria all'interno di vani tecnici a rischio;

nn) verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento;

oo) conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell'emergenza, comprendente, anche, l'uso dei presidi antincendio disponibili.

Comunque, per l'inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente deve sempre essere assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori.

12) COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

I Datori di Lavoro dell'Azienda Committente e delle Aziende Appaltatrici coopereranno all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

Essi coordineranno, altresì, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Azienda Committente

Il Datore di Lavoro Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento innanzitutto mediante l'elaborazione del presente documento unico di valutazione dei rischi nel quale sono state indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento sarà allegato al contratto di appalto o di opera.



COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
(Provincia di Como)

13) INFORMAZIONE AI LAVORATORI SULLE INTERFERENZE

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

pp) Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative e che comportino (anche se temporaneamente) elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici / Locali, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate;

qq) Il Datore di Lavoro, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite;

rr) Qualora i lavoratori avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori da parte dell'azienda appaltatrice esterna (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il Servizio di Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico

Competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività aziendali.

Analoga informazione andrà fornita ai lavoratori dell'azienda appaltatrice esterna nel caso in cui le attività lavorative debbano avvenire in ambienti che comportano (anche se temporaneamente) elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc.

Azienda Committente

L'attività di informazione e formazione verrà effettuata mediante incontri con i lavoratori nell'ambito dei quali si provvederà a consegnare al personale interessato copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente DUVRI.

Aziende Appaltatrici

I dipendenti dell'Azienda appaltatrice esterna dovranno essere debitamente informati e formati sui rischi relativi allo svolgimento delle loro mansioni, sui possibili danni e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione e sulle modalità di coordinamento in caso di lavori simultanei ed interferenti. Anche ai lavoratori dell'Azienda appaltatrice verrà consegnata copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente DUVRI.

14) ALLARME, EMERGENZA, EVACUAZIONE DEL PERSONALE

Aziende Appaltatrici

In caso di allarme:

ss) avvisare immediatamente il personale dell'Azienda descrivendo l'accaduto (il ns. personale si comporterà come se avesse lui stesso individuato il pericolo facendo attivare lo stato di allarme);

tt) se addestrati, collaborare con il personale interno intervenendo con i mezzi mobili messi a disposizione.

In caso di emergenza:

uu) interrompere il lavoro, rimuovere le attrezzature in uso (scale, veicoli, ecc.) che potrebbero creare intralcio;

vv) mettere in sicurezza le attrezzature potenzialmente pericolose (bombole, solventi, veicoli, ecc.).

In caso di evacuazione:

zz) convergere ordinatamente nel punto di raccolta;

jj) attendere in attesa del cessato allarme.



COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
(Provincia di Como)

15) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Azienda Committente

kk) L'azienda ha effettuato la valutazione dei rischi residui che non possono essere evitati con altri mezzi. A seguito di tale analisi sono stati messi a disposizione degli addetti idonei DPI ed è stato fatto obbligo d'uso.

Aziende Appaltatrici

ww) Il personale dell'azienda esterna dovrà essere dotato dei D.P.I. eventualmente previsti per lo svolgimento della propria mansione;

xx) Sarà cura della stessa azienda esterna vigilare sull'effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale.

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

yy) Eventuali DPI aggiuntivi (rispetto a quelli già previsti per lo svolgimento delle attività lavorative) sono stati evidenziati nella specifica sezione;

aaa) Sarà cura delle aziende vigilare sull'effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale.

Art. 2.6. Procedure d'emergenza ed addetti

1) COMPITI E PROCEDURE GENERALI

In azienda saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione. In azienda verrà esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

- | | | |
|--------------------|-------------------|------------|
| ► Vigili del Fuoco | ► Pronto soccorso | ► Ospedale |
| ► Vigili Urbani | ► Carabinieri | ► Polizia |

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l'addetto all'emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

2) CHIAMATA AI SOCCORSI ESTERNI

In caso d'incendio

- 1) Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115;
- 2) Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà:
indirizzo e telefono dell'azienda, informazioni sull'incendio;
- 3) Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore;
- 4) Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

In caso d'infortunio o malore

- 1) Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118;
- 2) Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà:
cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
- 3) Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.



COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
(Provincia di Como)

3) REGOLE COMPORTAMENTALI

- ▶ Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118;
- ▶ Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire;
- ▶ Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.);
- ▶ Incoraggiare e rassicurare il paziente;
- ▶ Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile;
- ▶ Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

PARTE 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Qui di seguito vengono riportate le Interferenze che possibilmente si potranno verificare nel corso di svolgimento dell'appalto ed i relativi Rischi che le stesse potrebbero comportare per la sicurezza dei lavoratori dipendenti sia del Committente che dell'Appaltatore, nonché le misure di prevenzione ed eventuali DPI relativi alla specifica interferenza esaminata ed oggetto del presente DUVRI.

Art. 3.1. Valutazione delle interferenze

Per la definizione di interferenza che la norma (D.lgs. 81/2008) non prevede, ci si può rifare alla determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che la definisce come un “*contatto rischioso*” tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice che ha comunque esaminato all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).

Si ritiene pertanto di non esaminare nel presente documento i contatti tra l'impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli) normalmente presente, dove l'appaltatrice andrà a svolgere il servizio, le cui caratteristiche non presentano particolarità specifiche, in quanto trattasi di rischi propri valutabili nel DVR.

Art. 3.2. Valutazione dei rischi e misure idonee a prevenirli e ridurli al Minimo

Rischi da lavoro sulla strada

Sia le attività manuali (spazzamento di piccole aree), sia le operazioni meccanizzate (mezzi di raccolta e asciugatura della pavimentazione interna ai parcheggi) sono svolte in aree che non rispondono al significato di luogo di lavoro così come definito dalla legislazione o nell'accezione comune. Inoltre, i lavoratori non hanno una ben localizzata postazione di lavoro, intesa come la porzione dell'ambiente lavorativo dedicata a un singolo lavoratore o a una specifica lavorazione o fase di lavorazione.

L'ambiente di lavoro per la pulizia dei parcheggi, prevalentemente “outdoor” e notevolmente diversificato nelle modalità con cui è gestito, risulta dunque piuttosto complesso a causa della pluralità di rischi a cui i lavoratori sono esposti.

Gli infortuni più frequenti sono:

- incidenti stradali,
- collisioni tra mezzi,
- investimenti di persone,
- inciampi e cadute,
- urti, tagli, punture o abrasioni dovuti a contatto con oggetti taglienti.

La probabilità degli investimenti provocati dal traffico veicolare dipende da:

- stagione: quantità di luce;
- clima: diminuzione di visibilità dovuta a nebbia, pioggia, foschia;



COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
(Provincia di Como)

- rumore: il traffico urbano;
- comportamento degli operatori (urgenze, ritardi, fine turno);
- uso o meno di indumenti ad alta visibilità e di DPI appropriati;
- esperienza del guidatore;
- motivi di distrazione;

Le fasi durante le quali possono accadere investimenti sono:

- percorso da un parcheggio all'altro operare all'interno dei parcheggi (stalli e corsie di manovra);

Rischio rumore

Le attività di pulizia e gestione delle aree a parcheggio comportano operazioni svolte in ambienti aperti che richiedono l'utilizzo di apparecchiature che espongono i lavoratori a campi sonori di intensità variabile nel tempo o nella intensità. Nel settore di gestione dei parcheggi, il rischio di esposizione al rumore è generalmente sottostimato a causa degli effetti del rumore di fondo o ambientali, spesso non trascurabili, in aggiunta a quelli specifici delle attività eseguite. Le condizioni più critiche sono riferibili ad operazioni condotte con macchine portatili (decespugliatori, soffianti), quasi sempre dotate di motori a scoppio e in grado di produrre fenomeni sonori impulsivi. L'esposizione, prolungata nel tempo, a rumori di intensità anche non elevatissima, oltre alle ipoacusie, può causare disturbi a carico del sistema nervoso, con riduzione della prontezza di riflessi e della capacità di concentrazione, producendo uno stato di affaticamento superiore a quanto ascrivibile alla singola mansione. E' possibile che si vengano a creare condizioni di stress da lavoro, risultanti da una sinergia di fattori legati alla peculiarità dell'ambiente (traffico, interazioni con utenti, condizioni meteorologiche, lavoro notturno).

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nell'interferenza esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno che ne potrebbe derivare.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Proiezione di schegge	Possibile	Grave	MEDIO	3
Caduta dall'alto	Possibile	Grave	MEDIO	3
Caduta di materiale dall'alto	Possibile	Grave	MEDIO	3
Cesoimento, stritolamento	Possibile	Grave	MEDIO	3
Gas e vapori	Possibile	Grave	MEDIO	3
Investimento	Possibile	Grave	MEDIO	3
Proiezione di materiale ustionante	Possibile	Grave	MEDIO	3
Amianto	Possibile	Grave	BASSO	2
Ribaltamento	Possibile	Grave	BASSO	2
Rischio Biologico	Possibile	Grave	MEDIO	3
Rischio Cancerogeno	Possibile	Grave	MEDIO	3
Lavorazioni notturne in condizioni di scarsa				
Visibilità	Possibile	Grave	MEDIO	3
Schiacciamento	Possibile	Grave	MEDIO	3
Seppellimento, sprofondamento	Possibile	Grave	MEDIO	3
Soffocamento, asfissia	Possibile	Grave	MEDIO	3
Ustioni	Possibile	Grave	MEDIO	3
Rischio Chimico	Possibile	Grave	MEDIO	3
Rumore	Possibile	Grave	MEDIO	3
Stress Psicofisico	Possibile	Grave	MEDIO	3
Movimenti ripetitivi	Probabile	Lieve	BASSO	2
Vibrazioni	Possibile	Modesta	BASSO	2
Calore, fiamme, esplosione	Improbabile	Grave	BASSO	2
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	BASSO	2
Getti e schizzi	Probabile	Lieve	BASSO	2



COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
(Provincia di Como)

Inalazione di polveri e fibre	Probabile	Lieve	MEDIO	2
Incidenti tra automezzi	Improbabile	Grave	MEDIO	2
Infezioni	Improbabile	Grave	BASSO	2
Punture, morsi di insetti o rettili	Improbabile	Grave	BASSO	2
Movimentazione manuale dei carichi	Probabile	Lieve	BASSO	2
Olii minerali e derivati	Possibile	Modesta	BASSO	2
Postura	Probabile	Lieve	BASSO	2
Allergeni	Improbabile	Grave	BASSO	2
Punture, tagli e abrasioni	Possibile	Modesta	BASSO	2
Scivolamenti, cadute a livello	Possibile	Modesta	BASSO	2

Art. 3.3. Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

Le **misure organizzative** più importanti per garantire un'efficace gestione aziendale e della sicurezza sul lavoro comprendono:

Il monitoraggio in tempo reale dei parametri:

- ▶ traffico;
- ▶ condizioni meteorologiche;
- ▶ emergenze e situazioni non previste;
- ▶ punti di raccolta;
- ▶ numero e tipologia di mezzi in circolazione;
- ▶ numero e tipologia di mezzi in manutenzione ordinaria o straordinaria;
- ▶ stato delle strade e dei percorsi;
- ▶ composizione delle squadre ed eventuali sostituzioni.

Il monitoraggio continuo delle attività e del servizio al fine di identificare le potenziali criticità del sistema di gestione della SSL:

- ▶ progetto e layout, depositi, percorsi della raccolta;
- ▶ progetto, posizionamento e manutenzione di contenitori e mezzi;
- ▶ grado di coinvolgimento dei lavoratori;
- ▶ adeguatezza del sistema di controllo dei rischi e necessità di revisione;
- ▶ procedure di lavoro.

L'informazione, la formazione, l'addestramento e le verifiche periodiche dell'apprendimento da parte dei lavoratori e dell'applicazione delle misure di prevenzione attraverso audit interni sui seguenti temi:

- ▶ rischi, misure di tutela e procedure di sicurezza;
- ▶ utilizzo corretto e cura di DPI e indumenti da lavoro;

Le **misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi** comprendono:

- a) riunione periodica di coordinamento tra azienda e Comune e consegna dei documenti inerenti la sicurezza (con particolare riguardo a quelli predisposti da altre ditte operanti nelle aree e/o edifici di proprietà comunale); sopralluoghi periodici al sito da parte del responsabile della sicurezza aziendale;
- b) formazione periodica degli operatori;
- c) eventuali interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti. In particolare per le strutture di proprietà comunale le operazioni, ove possibile, andranno svolte prevalentemente al di fuori dell'orario lavorativo del personale del Comune o di altra ditta incaricata che effettua servizi per le medesime strutture.



COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
(Provincia di Como)

Si indicano le seguenti misure tecniche di riduzione dei rischi:

► cautele da parte degli operatori impegnati nelle attività. In particolare l'operatore dovrà adottare la seguente procedura:

1) prima di procedere all'operazione di pulizia e/o manutenzione dei parcheggi, assicurarsi che eventuali utenti presenti si trovino a distanza di sicurezza tale da non venir colpiti; diversamente invitarli ad allontanarsi e/o attendere che gli stessi si siano allontanati.

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuate, i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Urti, colpi, impatti e compressioni

1) In generale le attività con sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte attraverso l'uso di idonei mezzi e attrezzature. Quanto utilizzato dovrà essere in perfetta efficienza, si dovrà impedire l'uso ai non addetti ai lavori, e l'accatastamento e/o lo stoccaggio anche temporaneo di materiali e rifiuti (tipo piccoli mucchi o cataste) dovrà avvenire in modo da impedire cedimenti, crolli ed una agevole movimentazione e passaggio;

2) Sia ai lavoratori dell'azienda appaltatrice, sia a quelli della committente e/o terzi soggetti operanti per conto della committente, è fatto divieto di effettuare sistemazioni improprie di attrezzi, oggetti o altro, che potrebbero essere urtati da parte dei lavoratori;

3) In caso di utilizzo di carrelli manuali per il trasporto dei pacchi, prima di transitare in aree affollate preannunciare la movimentazione. Se necessario farsi coadiuvare da un lavoratore.

Elettrocuzione

1) La protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da condizioni di guasto è assicurata dall'azienda committente in quanto la realizzazione degli impianti è eseguita a regola d'arte e con la prescritta dichiarazione di conformità;

2) I lavoratori dell'Azienda esterna devono utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; essi devono utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte e non devono fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose;

3) Ai lavoratori dell'Azienda appaltatrice sarà vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra;

4) Ai lavoratori dell'Azienda appaltatrice sarà vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione.

Rumore

1) Le attività connesse al servizio possono determinare disagi e pericolo connesso al livello di rumorosità raggiunto sia in termini di disturbo della quiete pubblica, sia per l'esposizione al rumore dei lavoratori dell'impresa appaltatrice che del personale dell'azienda committente eventualmente presente. Le misure preventive dovranno consistere nell'utilizzo, per quanto possibile, di macchinari ed attrezzature, insonorizzati. Il lavoro notturno dovrà svolgersi solo per lavorazioni che prevedono un livello basso di emissione sonora.

2) Ai lavoratori dell'Azienda appaltatrice sarà vietato l'utilizzo di attrezzature particolarmente rumorose in ambienti con presenza di lavoratori dell'azienda committente.

Investimento

1) Durante lo svolgimento del servizio di pulizia, delle aree a parcheggio il rischio investimento degli addetti da parte di veicoli in transito è elevato. L'appaltatore dovrà fornire dispositivi di prevenzione e protezione idonei ed adeguati, e abbigliamento altamente visibile anche a distanza e conformi al Codice della Strada e al D.M. 09/06/1995 oltre a riportare la dichiarazione di conformità.



COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
(Provincia di Como)

Inalazione di polveri e fibre

- 1) Sia l'Azienda committente, sia l'azienda appaltatrice devono segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento;
- 2) Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un'adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio dell'attività dei dipendenti;
- 3) Nel caso in cui un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attività saranno programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti), le stesse saranno svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

Allergeni

- 1) L'azione allergizzante di specie vegetali deriva da: repentine variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria continua consente di individuare l'insorgere di eventuali patologie allergizzanti e l'indicazione di misure utili a prevenire tali situazioni. E' comunque fatto obbligo ai lavoratori di indossare i DPI idonei e gli indumenti necessari come si può evincere anche dal DVR aziendale;
- 2) L'impiego di prodotti chimici da parte dei lavoratori che operino negli edifici deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica (scheda che deve essere presente in situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro, del Referente del Contratto e dal competente servizio di prevenzione e protezione aziendale);
- 3) L'azienda esterna operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro-servizio.

Amianto

In caso di individuazione di materiale contenente amianto, si obbligano i lavoratori del servizio a non effettuare alcuna operazione, bensì segnalare la presenza ai responsabili delle aree interessate all'attività, nonché al committente, al fine di decidere le procedure opportune.

Rischio Chimico

- 1) In caso di utilizzo di prodotti chimici, soprattutto in aree di svolgimento del servizio ed in cui possono essere presenti altre persone, le misure preventive da mettere in atto sono:
 - a) Non abbandonare fuori dall'area di lavoro contenitori di prodotti chimici utilizzati;
 - b) Comunicare al responsabile dell'area di intervento eventuali limitazioni all'utilizzo della stessa.

Lavorazioni notturne

Qualora le lavorazioni dovranno svolgersi in condizioni di scarsa visibilità o in presenza di nebbia, è necessario dotarsi di sistema di illuminazione artificiale idoneo a segnalare la propria presenza ed a dare maggiore visibilità dell'area in cui la lavorazione si sta svolgendo. L'illuminazione avrà autonomia di collegamento ed alimentazione se necessario anche con l'ausilio di gruppi elettrogeni autonomi e comunque tutti gli impianti saranno realizzati a regola d'arte e con grado di protezione almeno pari a IP 55. In generale quando si tratta di lavorazioni che prevedono l'interessamento di aree stradali pubbliche soggette a traffico, le segnalazioni luminose dovranno realizzarsi con lampade gialle intermittenti e direzionali o rosse in conformità al codice della strada.



COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
(Provincia di Como)

Art. 3.4. Dispositivi di Protezione Individuali obbligatori

Se non già indossati dai lavoratori, dovranno essere utilizzati i seguenti DPI con marcatura CE:

- ▶ Guanti in lattice (Conformi UNI EN 374-420);
- ▶ Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420);
- ▶ Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione);
- ▶ Elmetto (Conforme UNI EN 397);
- ▶ Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344);
- ▶ Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149);
- ▶ Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166).

Art. 3.5. Validità e revisioni

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.

In caso di modifica significativa delle condizioni dell' appalto il DUVRI dovrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenziali, potranno essere integrate e/o aggiornate immediatamente prima dell'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto d'Appalto, o durante il corso delle opere a seguito di eventuali mutamenti delle condizioni generali e particolari delle attività oggetto dell'Appalto.

Art. 3.6. Dichiarazioni

L'Azienda Appaltatrice dichiara completa ed esauriente l'informativa ricevuta, sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti, e di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, tutti gli impegni contenuti nel presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.